

Legge regionale 16 agosto 1984, n. 39.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, concernente il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1984/1986.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:

«In sede di prima applicazione, le proposte di programma di attuazione, di assestamento del bilancio di previsione per il 1984 e di pianta organica sono trasmesse alla Giunta regionale entro il 30 settembre 1984 e la Giunta regionale si pronuncia entro i successivi 60 giorni. Entro lo stesso termine le Unità locali socio-sanitarie devono presentare alla Giunta regionale anche la proposta di bilancio di previsione per il 1985.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 1984

Bernini